



P&S

STP



P&S

PEOPLE
SOLUTIONS



Spett.le
Società
Alla c.a. dell'Amm.ne del Personale

Assago, 23 settembre 2024

Modello 770/2024

Con la presente si ricorda che, entro il 31 ottobre 2024, il sostituto d'imposta deve trasmettere all'Agenzia delle Entrate telematicamente -direttamente o tramite un intermediario abilitato- il Modello 770/2024 relativo all'anno di imposta 2023, secondo il formato e le istruzioni fornite dal direttore dell'Agenzia con provvedimento e protocollo n. 61647/2024.

In particolar modo, entro la data suindicata, il sostituto deve:

- comunicare i dati relativi alle ritenute operate ed i relativi versamenti, nonché le ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale ovvero operazioni di natura finanziaria ed i versamenti effettuati dai sostituti d'imposta;
- indicare le compensazioni operate nonché l'indicazione dei crediti d'imposta utilizzati;
- indicare i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi.

Inoltre, cogliamo l'occasione per comunicare che per effetto del combinato disposto dell'art. 38 del D.Lgs. n. 13/2024 e dell'art. 11 del D.Lgs. n. 1/2024 (modificato dall'art. 2 del D.Lgs. n. 108/2024), i periodi di presentazione delle dichiarazioni Modello 770 sono così ridefiniti:

- per l'anno d'imposta 2024, dal 15 aprile al 31 ottobre 2025;
- a decorrere dall'anno d'imposta 2025, dal 1° aprile al 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento.

Le sopra citate modifiche normative, pertanto, introducono una decorrenza iniziale del termine di presentazione di tale modello, confermando la data di scadenza al 31 ottobre.

Le principali novità per il Modello 770/2024

Quadri ST e SV

Per il campo 10 "Note", i codici numerici 1, 2 e 3 quest'anno hanno il seguente significato:

- **codice 1** segnala che nel rigo sono riportati i dati del versamento che doveva essere effettuato nel periodo compreso tra il 1° maggio 2023 e il 31 agosto 2023 dai sostituti d'imposta che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori di Emilia-Romagna, Marche e Toscana, indicati nell'allegato 1 del D.L. n. 61/2023. I versamenti sospesi



P&S

STP



P&S

PEOPLE SOLUTIONS



sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 10 dicembre 2023 (art. 1 del D.L. n. 61/2023);

- **codice 2** prevede che nel rigo sono riportati i dati del versamento che doveva essere effettuato nel periodo compreso tra il 2 novembre 2023 e il 17 dicembre 2023 dai sostituti d'imposta che, alla data del 2 novembre 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei comuni delle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato, indicati nell'allegato A del D.L. n. 145/2023. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 18 dicembre 2023 (art. 21**bis** del D.L. n. 145/2023);
- **codice 3** comunica che nel rigo sono riportati i dati del versamento che doveva essere effettuato nel periodo compreso tra il 4 e il 31 luglio 2023 dai sostituti d'imposta che, alla data del 4 luglio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2023. Si considerano tempestivi i versamenti effettuati in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 (art. 3 del D.L. n. 132/2023).

Quadro SX

- Si segnala l'inserimento nel rigo SX1 del nuovo campo 6 dedicato all'indicazione del "*trattamento integrativo speciale*" riconosciuto ai lavoratori dipendenti per i comparti del settore turistico, ricettivo e termale. Nello specifico, deve essere inserito il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario, riconosciuto dal sostituto d'imposta nei giorni festivi per il periodo dal 1° giugno al 21 settembre 2023. L'importo corrisponde alla somma indicata nel campo 479 delle CU trasmesse. Il credito in esame, ove già utilizzato in F24 con il codice tributo 1702, deve essere esposto anche nella successiva colonna 7 (Credito utilizzato in F24).
- si comunica l'eliminazione, nel rigo SX3, di campo 1 "*Credito per famiglie numerose*" con conseguente rinumerazione degli ulteriori campi confermati presenti nel medesimo rigo. Tale modifica si è resa necessaria, in quanto a partire da marzo 2022 la detrazione per famiglie numerose e l'eventuale credito ad essa relativo sono stati soppressi.

Il regime sanzionatorio

Le principali fattispecie sanzionatorie legate al Modello 770 sono riassunte nella seguente tabella.

Violazione	Sanzione
Dichiarazione omessa	dal 120% al 240% delle ritenute non versate (minimo 250,00 euro)
Dichiarazione presentata entro i 30 giorni dalla scadenza del termine	dal 120% al 240% delle ritenute non versate (dimezzata)



P&S

STP



P&S

PEOPLE SOLUTIONS



Dichiarazione presentata entro il termine per l'invio di quella successiva	dal 60% al 120% delle ritenute non versate (minimo 200,00 euro)
Dichiarazione presentata entro il termine per l'invio di quella successiva (con ritenute interamente versate)	da 150,00 euro a 500,00 euro
Omesso versamento di ritenute	30% dell'imposta non versata (15% per i ritardi non superiori a 90 giorni)
Omessa effettuazione delle ritenute	20% dell'ammontare non trattenuto
Dichiarazione irregolare – violazioni formali	Da 250,00 euro a 2.000,00 euro (se ostacolano l'attività di accertamento)
Violazioni sostanziali – ritenute non versate e somme non dichiarate	Dal 90% al 180% dell'importo non versato a cui sommare 50,00 euro per ogni percipiente omesso
Violazioni sostanziali – ritenute interamente versate e somme non dichiarate	Da 250,00 euro a 2.000,00 euro a cui sommare 50,00 euro per ogni percipiente omesso
Tardiva presentazione della dichiarazione e al di fuori dei casi già illustrati (*)	Da 250,00 euro a 2.000,00 euro
Tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni in via telematica da parte dei soggetti intermediari abilitati	Da 516,00 euro a 5.164,00 euro
<i>(*) questo è il caso di tardiva presentazione con ritenute versate; qualora le ritenute non siano state versate, occorre versare le ritenute omesse, la sanzione ridotta relativa a tale omissione e gli interessi legali.</i>	

A disposizione per ogni necessità in merito, si porgono i migliori saluti.

Consulenti

(non firmata in originale in quanto trasmessa a mezzo e-mail)